



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 14.4.2016
JOIN(2016) 6 final

2016/0112 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la firma dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra ("l'accordo").

Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione europea e l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a negoziare un accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra. I negoziati sono iniziati nel luglio 2012 e si sono conclusi con esito positivo il 30 luglio 2014.

Il presente accordo fornisce una base giuridica moderna e globale per le relazioni tra l'UE e la Nuova Zelanda. Esso agevolerà un impegno bilaterale più efficace dell'UE e dei suoi Stati membri con la Nuova Zelanda, rafforzando il dialogo politico e migliorando la cooperazione in ambito economico e commerciale e in un'ampia gamma di altri settori.

L'accordo contiene le clausole politiche standard dell'UE in materia di diritti umani, Corte penale internazionale (CPI), armi di distruzione di massa (ADM), armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e lotta al terrorismo. Esso copre altresì la cooperazione in materia di questioni economiche e commerciali, e include dialoghi su settori connessi all'economia, al commercio e agli investimenti, sugli scambi agricoli e su altre questioni settoriali. L'accordo contempla inoltre la cooperazione in un'ampia gamma di settori strategici quali salute, ambiente, cambiamenti climatici, energia, istruzione, cultura, lavoro, gestione delle catastrofi, pesca e affari marittimi, trasporti, cooperazione giudiziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata e corruzione.

Il presente accordo, analogamente a quelli conclusi dall'Unione europea con i paesi partner, contiene clausole politiche vincolanti basate su valori condivisi da entrambe le Parti. Di conseguenza, l'UE e la Nuova Zelanda affermano il loro impegno in settori quali i diritti umani, la non proliferazione e la lotta contro il terrorismo. Queste clausole sono pienamente in linea con le clausole standard presenti in accordi analoghi. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, del diritto internazionale e dei principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite costituisce la base per la cooperazione ai sensi dell'accordo.

L'accordo fornisce un considerevole contributo al miglioramento del partenariato tra l'UE e la Nuova Zelanda, che si basa su valori e principi comuni che comprendono il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto nonché la pace e la sicurezza internazionali.

Secondo l'approccio comune per l'uso di clausole politiche, in caso di violazione particolarmente grave e sostanziale di un elemento essenziale dell'accordo, quest'ultimo può essere sospeso o denunciato e possono essere adottate altre misure appropriate che possono incidere su futuri accordi in conformità con i diritti e gli obblighi delle Parti a norma degli accordi medesimi.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La proposta congiunta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo.

La scelta della base giuridica per la firma dell'accordo deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra cui figurano lo scopo e il contenuto dell'atto.

La finalità del presente accordo è "*stabilire un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e promuovere la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni, anche intensificando il dialogo ad alto livello*" (articolo 1 dell'accordo).

Il contenuto dell'accordo comprende tre pilastri:

- la cooperazione politica su questioni di politica estera e di sicurezza di interesse comune, comprese le armi di distruzione di massa (ADM), le armi leggere e di piccolo calibro (SALW), la lotta al terrorismo, la promozione della pace e della sicurezza internazionali e la cooperazione nei consessi multilaterali;
- la cooperazione in ambito economico e commerciale, anche agevolando gli scambi commerciali e i flussi di investimenti, e sulle questioni economiche e commerciali settoriali, ad esempio le questioni sanitarie e fitosanitarie, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio e i diritti di proprietà intellettuale;
- la cooperazione settoriale, tra l'altro in materia di ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità informatica e cooperazione giudiziaria.

L'accordo si compone dei seguenti titoli: *Disposizioni generali* (Titolo I), *Dialogo politico e cooperazione in materia di politica estera e sicurezza* (Titolo II), *Cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari* (Titolo III), *Cooperazione in materia economica e commerciale* (Titolo IV), *Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza* (Titolo V), *Cooperazione in materia di ricerca, innovazione e società dell'informazione* (Titolo VI), *Cooperazione in materia di istruzione, cultura e contatti interpersonali* (Titolo VII), *Cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia e trasporti* (Titolo VIII), *Quadro istituzionale* (Titolo IX) e *Disposizioni finali* (Titolo X).

Le disposizioni stabilite nell'accordo, in considerazione sia del loro scopo sia del contenuto, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e degli articoli 207 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'accordo istituisce un comitato misto, il cui obiettivo è quello di controllare lo sviluppo dei rapporti bilaterali tra le Parti. L'accordo prevede la possibilità di sospendere la sua applicazione in caso di violazione degli elementi essenziali.

Come concordato dall'UE e dalla Nuova Zelanda, in attesa della sua entrata in vigore, alcune parti dell'accordo saranno applicate in via provvisoria in conformità dell'articolo 58 del medesimo. La portata dell'applicazione provvisoria non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, quale stabilita nei trattati. La data dell'applicazione provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'accordo permetterà di estendere e sostituire la dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione, adottata nel 2007. Esso creerà un quadro globale coerente e giuridicamente vincolante per le relazioni dell'UE con la Nuova Zelanda. Tutti gli accordi settoriali esistenti restano in vigore.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il servizio europeo per l'azione esterna e i servizi della Commissione sono stati coinvolti nel processo di negoziazione.

Gli Stati membri sono stati consultati durante il processo di negoziazione nelle riunioni dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Il 13 novembre 2014 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha approvato il testo dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione, e il 25 febbraio 2015 ha approvato l'inserimento della clausola che prevede l'applicazione provvisoria.

Il Parlamento europeo è stato informato periodicamente durante i negoziati.

L'Alta rappresentante e la Commissione ritengono che gli obiettivi fissati dalle direttive di negoziato del Consiglio relative all'accordo siano stati raggiunti e che il progetto di accordo possa essere presentato per la firma e l'applicazione provvisoria.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- 1) Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'Alta rappresentante ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo quadro destinato a sostituire la dichiarazione politica congiunta sulle relazioni Nuova Zelanda-UE del 2007.
- 2) I negoziati sull'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione ("l'accordo") si sono conclusi con esito positivo il 30 luglio 2014. L'accordo riflette sia lo stretto legame storico sia i sempre più forti legami sviluppatisi tra le Parti, nonché il loro desiderio di rafforzare e ampliare ulteriormente le relazioni in modo ambizioso e innovativo.
- 3) L'articolo 58 dell'accordo prevede che l'UE e la Nuova Zelanda possano applicare in via provvisoria talune disposizioni dell'accordo, stabilite congiuntamente dalle due Parti, in attesa della sua entrata in vigore.
- 4) È dunque opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e applicato a titolo provvisorio, conformemente all'articolo 58, in attesa della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, conformemente al suo articolo 58 e fatte salve le notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti parti dell'accordo tra l'Unione e la Nuova Zelanda:
 - Articolo 3 "*Dialogo*"
 - Articolo 4 "*Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali*"
 - Articolo 5 "*Dialogo politico*"
 - Articolo 53 "*Comitato misto*" (ad eccezione del paragrafo 3, lettere g) e h))
 - Titolo X "*Disposizioni finali*" (ad eccezione dell'articolo 57 e dell'articolo 58, paragrafi 1 e 3), nella misura necessaria al fine di garantire l'applicazione provvisoria delle suddette parti dell'accordo.
2. La data a partire dalla quale le parti dell'accordo saranno applicate in via provvisoria è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dai negoziatori dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente